



Fondo Nazionale Pensione Complementare
Piazza Duca D'Aosta, 10 - 20124 Milano MI

Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI DOVUTE A RITARDI NELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO

Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 8 e dall'art. 20, comma 2, lettera u), delle Statuto di ARCO.

1) VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Per effettuare correttamente la contribuzione le aziende devono:

a. compilare la Distinta di contribuzione

La distinta di contribuzione (elenco analitico dei contributi suddivisi per lavoratore) è necessaria per l'attribuzione dei versamenti sulle posizioni individuali dei singoli associati. La distinta deve essere compilata e inviata tramite web/posta elettronica entro e non oltre il 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione;

b. effettuare il Bonifico con cui vengono versati i contributi

I contributi devono essere versati sul conto corrente di ARCO entro e non oltre il 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione (valuta fissa e disponibilità per ARCO il giorno 20).

Al fine del corretto abbinamento dei contributi è necessario che il bonifico sia effettuato dalle aziende entro e non oltre il 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione: pertanto non può essere effettuato in data successiva al 20, ma con valuta antecedente.

L'importo totale della distinta di contribuzione deve essere uguale al bonifico.

Il service amministrativo procede all'abbinamento automatico fra le distinte di versamento, ricevute esclusivamente via web/email e il flusso dei bonifici ricevuti dalla banca depositaria. I movimenti abbinati determinano l'accredito sulla posizione previdenziale dell'iscritto tramite assegnazione del numero di quote risultante dalla divisione fra l'importo del versamento al netto delle spese e il valore assunto dalla quota del comparto d'iscrizione alla fine del mese in cui il versamento è stato riconciliato.

2) ANOMALIE CONTRIBUTIVE E SOLLECITI ALLE AZIENDE

Il ritardo del bonifico e/o nell'invio della distinta di contribuzione, ovvero le differenze tra l'importo dei bonifici e delle distinte, comportano l'impossibilità per il Fondo di riconciliare i versamenti e quindi di attribuirli sulle singole posizioni dei soci. Conseguentemente il lavoratore associato subisce un danno economico, derivante dalla mancata attribuzione nei tempi previsti dei contributi e delle relative rivalutazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento del Fondo, ARCO invia alle aziende inadempienti solleciti con le seguenti modalità/tempistiche:

- a) Entro 5 giorni dalla data prevista per il pagamento senza che il bonifico sia giunto presso la Banca Depositaria, il Fondo invia un'email/lettera di sollecito all'azienda inadempiente.
- b) Entro il 20 del mese successivo a quello in cui era prevista la ricezione della distinta di contribuzione/bonifico senza che la stessa sia giunta presso il Fondo, ARCO trasmette un 2° sollecito scritto alla Società inadempiente.
- c) Entro il 20 del secondo mese successivo a quello in cui dovevano pervenire al Fondo la distinta/bonifico, ARCO invierà all'azienda un 3° sollecito scritto.
- d) In caso di assenza di bonifico o di distinta contributiva o verificata l'impossibilità di riconciliare i contributi, entro 30 giorni dal 3° sollecito inviato all'azienda, ARCO invia una comunicazione ai lavoratori soci interessati.

3) SANZIONI

In caso di ritardato versamento delle contribuzioni e/o nell'invio della distinta di contribuzione, l'azienda è tenuta a versare al Fondo delle sanzioni.

Le sanzioni sono calcolate dal Fondo e oggetto di specifica comunicazione indirizzata alle aziende entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di regolarizzazione della posizione (effettiva riconciliazione tra il bonifico e la relativa distinta di contribuzione).

La sanzione si compone di due elementi:

1. l'eventuale rivalutazione della quota che l'iscritto non ha potuto conseguire a seguito del mancato investimento della contribuzione (**danno diretto**), che incrementerà la posizione individuale del lavoratore;
2. gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva (**danno indiretto**), che saranno

utilizzati per la copertura degli oneri per le attività inerenti al recupero.

Le sanzioni di importo inferiore a 5,00 (cinque) euro a livello di singola posizione previdenziale non saranno considerate.

La previsione espressa di interessi moratori presente nello Statuto di ARCO rende non necessaria la formale costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ.; il Fondo, pertanto, invia la comunicazione tramite posta ordinaria.

3.1) CALCOLO DELLA MANCATA RIVALUTAZIONE (DANNO DIRETTO)

Tale importo è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico subito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in conseguenza del ritardato versamento dei contributi da parte dell'azienda.

Per determinare la mancata rivalutazione viene utilizzata la seguente formula:

$$\text{MANCATA RIVALUTAZIONE: } Q = [(C / I) - (C / O)] * U$$

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

I = primo valore quota successivo alla data di scadenza prevista per la contribuzione originaria

O = valore quota utilizzato per investire i contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda (C)

U = ultimo valore quota disponibile al momento del calcolo delle sanzioni

ESEMPIO IPOTETICO

C = 300 euro: contributi dovuti per il I° trimestre 2010 (scadenza 20/04/10), versati dall'azienda il 20/11/10

I = 13,5 euro: valore quota 30/04/10

O = 14 euro: valore quota 30/11/10

U = 14,5 euro: valore quota 31/03/11

$$Q = [(300/13,5) - (300/14)] * 14,5 = 11,50$$

Se la differenza (Q) è positiva, la mancata rivalutazione viene riconosciuta all'iscritto ed investita nella sua posizione individuale.

In presenza di diverse linee di investimento, il differenziale (Q) sarà calcolato con riferimento all'andamento del valore quota del comparto di appartenenza dell'aderente.

3.2) CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA (DANNO INDIRECTO)

Per determinare gli interessi di mora viene utilizzata la seguente formula:

$$\text{INTERESSI MORATORI: } M = C * (T / 365) * g$$

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

T = saggio di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva

g = periodo di mora: giorni intercorrenti tra la data di scadenza prevista per la contribuzione e la data di effettiva regolarizzazione, intesa come data valuta in caso di ritardi nell'esecuzione del bonifico, data di ricezione della distinta in caso di ritardo di invio della stessa.

ESEMPIO IPOTETICO

C = 300 euro: contributi dovuti per il I° trimestre 2010 (scadenza 20/04/10), versati dall'azienda il 20/11/10

T = 3%

g = 214 (giorni intercorrenti tra il 20/04/10 e il 20/11/10)

$$M = 300 * (0,03/365) * 214 = 5,28$$

Il totale della sanzione dell'azienda è pari a 16,78

4) RICONCILIAZIONE DELLE SANZIONI VERSATE E RELATIVA ATTRIBUZIONE

L'azienda costituita in mora deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando un unico versamento sul c/c di raccolta del Fondo.

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di mancata rivalutazione (danno diretto) sono attribuiti all'iscritto nel sistema informativo con la qualifica di rendimento. Tale comportamento consente nella fase dell'erogazione, ai sensi dell' art. 52, comma 1, lett. d) ter e dell' art 20, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di non assoggettare all'IRPEF tali importi.

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di interessi moratori (danno indiretto) non devono essere attribuiti agli iscritti ma essere impiegati per la gestione amministrativa del Fondo Pensione.